

Proposta di legge regionale 10 gennaio 2023, n. 240

“Modifiche agli articoli 50 e 51 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)”

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 50 della legge statutaria 1/2005)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente:

“5bis. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei suoi compiti. I sottosegretari partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.

5ter. La legge regionale disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei sottosegretari e ne determina le indennità.”.

Art. 2.

*(Modifica all'art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte)*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. statutaria 1/2005 dopo le parole "nomina e revoca gli Assessori" sono inserite le seguenti: "e i sottosegretari".

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dalla dodicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.